ORIGINALE

COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 108 del 08/05/2001

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI.-

.....

.....

.....

L'anno duemila uno Il giorno otto del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della sede comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa LUPO Daniela nominato con D.P.R. del 27 luglio 2000 e con la partecipazione del segretario Generale Dr. STEFANELLI Michele, ha adottato la seguente delibera:

In ottemperanza all'art. 49 - T.U.E.L. 18/08/2000 - N. 267, Si esprimono i seguenti pareri:

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Rocco SCHIAVANO

Parere del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
(Dr. Paolo CIURLIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

“”PREMESSO:

- che il Comune di Taurisano ha sinora disciplinato l'assegnazione di contributi favore di nuclei bisognosi con il Regolamento approvato dal Consiglio Comuna con deliberazione n. 316 del 23.10.1990;

- che, alla luce delle nuove disposizioni normative, è intendimen dell'Amministrazione allargare i contenuti regolamentari, estendendo gli stes non solo all'assegnazione di contributi ma anche prevedendo interventi in favo di anziani e disabili;

- che appare altresì opportuno regolamentare le istanze degli aventi diritto c riferimento ai redditi posseduti dagli stessi;

- Visto il Regolamento predisposto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali c Comune, composto da nr. 8 articoli, riguardante il sostegno economico a favore nuclei familiari disagiati;

- Avvertita la necessità di provvedere in merito;

- Acquisiti i pareri di legge;

D E L I B E R A

- Approvare, come in effetti approva, l'allegato Regolamento disciplina l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari disagiati;

- Dare atto che l'allegato Regolamento, composto da nr. 8 articoli, sostituisce tutto il precedente Regolamento, nella parte riguardante il sostegno economio favore di persone, approvato con deliberazione C.C. n. 316 del 23.10.1990;

- Sottoporre la presente al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 1 comma 1 – T.U.E.L. n. 267/2000;

Proporre l'immediata eseguibilità”””

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;
- RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
- VISTI i pareri espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione;
- SOTTOPORRE la presente al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 127, comma 1 – T.U.E.L. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.SSA Daniela LUPO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele STEFANELLI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio del Comune og 11 MAG. 2001 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E. 18/08/2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE
I.CIULLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. Michele STEFANELLI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni da 11 MAG. 2001 come prescritto dall'art. 124, comma 1 - T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

- ☐ è stata trasmessa in elenco ai sigg. capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, T.U.E.L 8.08.2000, n. 267;
- ☐ è stata comunicata a sue eccellenza il Prefetto di lecce (Art. 135 T.U.E.L. n.267/2000);
- ☐ è stata trasmessa al CO.RE.CO. a richiesta dei sigg. consiglieri per il controllo: (art. 127, comma 1 - T.U.E.L n. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa al CO.RE.CO. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 1 - T.U.E.L. .267/2000)

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 - T.U.E.L. n.267/2000);
- ☐ per decorrenza giorni 10 dall'inizio di pubblicazione senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art.134, comma 3 T.U.E.L. n.267/2000);
- ☐ per decorrenza gg.30 dal ricevimento da parte del CO.RE.CO. senza comunicazione di provvedimento di annullamento (art.134, c.1 - T.U.E.L. n.267/2000);
- ☐ per esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO. - Provv.to N. _____ del _____

- che il provvedimento dell'Organo di Controllo è stato pubblicato all'albo pretorio per 7 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Puglia 22 giugno 1994, n.22/94.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele STEFANELLI

Comune di Taurisano

C.A.P. 73056 - Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI

ARTICOLO 1

Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti:

a. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini anziani;
b. alla promozione e all'inserimento sociale dei disabili;
c. alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
d. alla protezione e tutela di minori e giovani in età evolutiva.

ARTICOLO 2

Il Comune eroga sussidi di assistenza alle famiglie ed ai singoli che risiedono nel territorio comunale e si trovano nelle condizioni di disagio economico previsto dall'art. 6.

I sussidi vengono erogati, a secondo delle rispettive necessità, nelle forme seguenti:

- sussidi continuativi ordinari e straordinari;
- sussidi occasionali o eccezionali;
- rimborsi vari;
- contributi per aiuti domestici ad anziani ed inabili;
- integrazione della retta per il ricovero presso Case di Riposo per anziani o presso altri istituti per disabili;
- contributi, sovvenzioni, ausili a favore di soggetti privati o pubblici che operano nel campo di attività finalizzate agli scopi dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

Ciascun soggetto può usufruire contemporaneamente anche di più forme di sussidio, purchè il valore complessivo delle erogazioni non spinga il reddito oltre i limiti previsti per godere dei sussidi stessi.

ARTICOLO 4

Ogni anno l'Amministrazione comunale iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali.

ARTICOLO 5

Hanno diritto a sussidi assistenziali le famiglie o i singoli che abbiano redditi inferiori al minimo vitale calcolato sulla base dei criteri a suo tempo indicati dalla commissione parlamentare d'indagine, sui limiti dell'indigenza in Italia. Criteri che tengono conto, oltre, che della situazione finanziaria ed economica, anche delle diverse situazioni di disagio, quali ad esempio la presenza di portatori di handicap in famiglia, la vedovanza o altra analoga situazione, che determinano l'effettivo livello di vita della famiglia. Tali limiti, soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, nonché i criteri per la loro determinazione, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1 al presente regolamento.

Ai fini del calcolo, si considerano i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare di convivenza, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, dovendosi prendere in considerazione la situazione di fatto.

Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi di lavoro, da pensione, da fabbricati, da partecipazione azionaria, ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagno, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc., nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente regolamento dall'Amministrazione Comunale.

Possono altresì essere erogati sussidi di carattere occasionale od eccezionale a coloro che, pur possedendo redditi superiori al minimo vitale calcolato come sopra descritto, abbiano affrontato spese straordinarie e documentabili di carattere non voluttuario e non procrastinabile. In questo caso, la decisione è riservata alla Giunta che vi provvede con motivata deliberazione.

Contributi di pronta assistenza, con il limite massimo di lire 150.000, possono essere erogati a quanti, di passaggio nel nostro Comune, si trovino nella condizione di non poter soddisfare necessità primarie.

Il Comune provvede inoltre ad integrare la retta di degenza dei cittadini ricoverati presso Case di Riposo per anziani od istituti per disabili nel caso in cui i loro redditi non la coprano integralmente. L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile ovvero gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. Esso è in ogni caso limitato a coprire la somma eventualmente rimasta allo scoperto dopo l'intervento dei parenti obbligati. La loro capacità di intervento a sostegno del proprio congiunto è valutata sulla base della tabella B dell'allegato 1 al presente regolamento.

ARTICOLO 6

I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dal precedente Art. 5 possono inoltrare richiesta di sussidio da erogarsi nelle forme previste all'Art. 2 del presente regolamento.

La domanda deve essere redatta su apposito stampato predisposto dal Settore Servizi Sociali e deve essere sottoscritta dal richiedente. In essa devono essere indicati tutti i redditi che comunque contribuiscono al sostentamento del richiedente e della famiglia. Deve altresì essere allegato ogni documento idoneo a consentire più agevole riscontro del reddito (ultima busta paga, libretto di pensione, Mod. 740, Mod. 101, Mod. 102, ecc.) ovvero ogni altra certificazione utile per la valutazione di particolari condizioni di disagio.

La domanda non potrà in ogni caso essere accettata se priva di documentazione prevista ed indicata nello stampato.

ARTICOLO 7

Le domande presentate e raccolte con le modalità descritte al precedente Art. 5, vengono trasmesse al Settore Servizi Sociali affinchè predisponga le schede informatiche per i nuclei familiari di fatto interessati.

L'Assistente Sociale riscontra, attraverso gli organismi informativi di cui dispone il Comune, la veridicità dei dati di reddito, di disagio o di bisogno esposti sulle domande e accerta se esistono o meno le condizioni per l'erogazione del sussidio richiesto. Il Responsabile di Settore con propria determinazione provvede all'erogazione del contributo.

Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego, del sussidio non deve passare un periodo superiore a 30 giorni. Tuttavia, nel caso di dichiarazione palesemente infedele o tale da richiedere lo svolgimento di particolari indagini conoscitive, il suddetto termine potrà essere superato per non più di una volta fino ad un massimo di altri 30 giorni. Della circostanza dovrà in ogni caso darsi avviso scritto al richiedente entro la scadenza dei primi 30 giorni. Non potranno essere erogati contributi allo stesso nucleo e per le stesse motivazioni se non è decorso almeno un trimestre dall'ultima assegnazione.

Per ciò che riguarda la degenza in Case di Riposo, in Istituti per disabili, nei casi in cui il Comune provvede ad integrare la retta, il Settore Servizi Sociali provvede annualmente alla revisione della situazione reddituale dei soggetti obbligati. Sia la verifica che la revisione avviene mediante richiesta di ulteriore documentazione agli interessati ovvero tramite gli organismi informativi del Comune.

ARTICOLO 8

Allo scopo di evitare la istituzionalizzazione favorendone la permanenza nel proprio domicilio, il Comune eroga contributi finalizzati all'assistenza domiciliare a quanti hanno perduto in parte o completamente la autosufficienza ovvero trovandosi in età avanzata hanno la necessità di un aiuto per conservare l'autonomia sia sul piano personale che sociale. Tale stato di bisogno è certificato dalla competente autorità sanitaria.

I contributi, nei limiti della somma appositamente iscritta a bilancio, vengono prioritariamente erogati alle persone sole ed ai nuclei familiari i cui componenti sono inabili al lavoro.

Non hanno diritto quanti ricevano da altri Enti contributi o prestazioni finalizzati all'assistenza domiciliare. Non ne hanno altresì diritto coloro che abbiano parenti conviventi od obbligati ai sensi dell'art. 433 del CC che possano assicurare adeguata assistenza.

TABELLA A

LIMITI DI REDDITO MENSILE AL DI SOTTO DEI QUALI INTERVIENE ASSISTENZA COMUNALE

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	FAMIGLIA NORMALE	VEDOVO/A CELIBE/NUBIE	FAMIGLIA CON INABILE >75%	VEDOVO/A CON INABILE <75%
1 PERSONA	═══	649.600	═══	═══
2 PERSONE	988.450	1.087.300	1.482.700	1.581.500
3 PERSONE	1.208.800	1.329.000	1.813.150	1.934.000
4 PERSONE	1.512.500	1.663.700	2.119.800	2.262.700
5 PERSONE	1.762.500	1.938.800	2.369.900	2.536.600
6 PERSONE	2.000.000	2.200.800	2.608.000	2.798.600
7 PERSONE	2.232.950	2.456.250	2.840.300	3.060.600

I redditi sono ottenuti dividendo per 12 la somma dei redditi annui prodotti da tutti i componenti la famiglia di fatto. Concorrono alla formazione di quel reddito tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Per ogni persona in più appartenente al nucleo familiare, oltre le 7 previste in tabella, deve essere considerata una somma aggiuntiva di £. 150.000 mensili se si tratta di una famiglia normale ovvero di lire 165.000 qualora il capofamiglia sia vedovo/a, celibe o nubile.

Qualora in famiglia esistono altri inabili totali oltre il primo, al reddito previsto per questo tipo di famiglia deve essere aggiunta una somma di £. 500.000 per ciascuno di essi.

I redditi si intendono al netto della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto con il limite massimo di:

- lire 100.000 per famiglie di 1 o 3 componenti;
- lire 150.000 per famiglie di 3 o 4 componenti;
- lire 200.000 per famiglie con 5 o più componenti.

TABELLA B

INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO

I parenti obbligati a norma dell'art. 433 del Codice Civile provvedono, ove necessario, ad integrare la retta relativa alla degenza dei propri congiunti in case di riposo per anziani o in altri Istituti per disabili. Il Comune interviene ad ulteriore integrazione e fino a copertura della retta quando il reddito monetario dei parenti obbligati, determinato in funzione della composizione del nucleo familiare, scenda per effetto della contribuzione al di sotto dei valori delle sottoindicate tabelle.

B.1 - FIGLI

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	FAMIGLIA NORMALE	VEDOVO/A CELIBE/NUBILE	FAMIGLIA CON INABILE >75%	VEDOVO/A CON INABILE <75%
1 PERSONA	═══	750.000	═══	1.125.000
2 PERSONE	1.250.000	1.360.000	1.876.000	1.992.000
3 PERSONE	1.520.000	1.675.000	2.284.500	2.436.000
4 PERSONE	1.900.000	2.095.000	2.670.000	2.850.000
5 PERSONE	2.220.000	2.440.000	2.585.000	3.195.000
6 PERSONE	2.520.000	2.772.000	3.285.000	3.525.000
7 PERSONE	2.800.000	3.093.500	3.577.000	3.855.000

B. 2 – ALTRI PARENTI OBBLIGATI

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	FAMIGLIA NORMALE	VEDOVO/A CELIBE/NUBILE	FAMIGLIA CON INABILE >75%	VEDOVO/A CON INABILE <75%
1 PERSONA	═══	1.000.000	═══	1.500.000
2 PERSONE	1.660.000	1.826.000	2.000.000	2.200.000
3 PERSONE	2.030.000	2.233.000	2.500.500	2.700.000
4 PERSONE	2.540.000	2.794.000	3.000.000	3.200.000
5 PERSONE	2.960.000	3.256.000	3.500.000	3.900.000
6 PERSONE	3.360.000	3.696.000	4.000.000	4.400.000
7 PERSONE	3.750.000	4.125.500	4.500.000	4.900.000

I redditi delle suesposte tabelle, calcolati con lo stesso criterio di cui alla tabella A. si intendono al netto dell'importo effettivamente spese per l'affitto ovvero per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa.